AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1 LETT. F) e I), PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE OTELLO TERZANI DI CASTELLINA IN CHIANTI NEI MESI GENNAIO MARZO 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

POLIZIA MUNICIPALEE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- la Costituzione Italiana all'art. 9 promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

- l'art. 118 della Costituzione e con specifico riferimento al comma 4 « *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.* »;

- il D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, prevede che i Comuni possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;

- il D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- l'art. 56 del suddetto D. Lgs. n. 117/2017 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l'art. 5 del del D.Lgs. 117/2017 include le seguenti attività di interesse:

- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Visto l'art. 6 del d.lgs 36/2023 che esclude dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici gli istituti disciplinati dal titolo VII del d.lgs 117/17 Codice del Terzo settore, finalizzati allo svolgimento di attività a spiccata valenza sociale che le PA attuano mediante modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di sinallagmaticità e posti in essere nel rispetto delle regole di trasparenza e parità di trattamento;

Viste le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto Ministeriale n.72 del 31/03/2021;

Viste le Linee guida ANAC n. 17 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, che all'art. 2 disciplinano le "Le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici" specificando alla lettera c), di cui al punto 2.1;

Vista la L.R.T n. 65/2020 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano";

Vista la L. 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto Di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il "Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990 e sulle forme di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Castellina in Chianti n. 46 del 30/11/2023 e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 12/12/2025, "ART. 56 D.LGS 117/2017 INDIRIZZI PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA COMPARATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE (APS/ODV) PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE O.TERZANI NEI PERIODO INVERNALE 2026";

- la Determinazione n. 639 del 31/12/2025 con la quale è stata avviata la presente procedura ad evidenza pubblica, approvando la relativa documentazione.

RENDE NOTO

Art. 1 finalità

L'Amministrazione Comunale intende promuovere nel periodo invernale 2026 delle attività finalizzate a riconoscere nella biblioteca un presidio civico e culturale aperto a tutte le fasce della popolazione, favorendo la partecipazione, la coesione sociale e l'accesso paritario alle opportunità di conoscenza.

A tale proposito intende attivare una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.117/2017, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel periodo gennaio – marzo 2026 presso la Biblioteca comunale Otello Terzani nei seguenti ambiti ai sensi dell'art 5 comma 1 lettere: f) e i) D.Lgs 117/2023 e ss.mm.e.iii. :

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i).

Art. 2 oggetto

Le attività oggetto di convenzionamento con l'Amministrazione Comunale riguarda l'organizzazione di eventi/attività culturali aperti al pubblico, a titolo esemplificativo: incontri, conferenze, letture, laboratori etc.

Il tema dovrà riferirsi alla valorizzazione dei beni culturali del territorio comunale, materiali e immateriali, ponendo attenzione anche ai fondi librari presenti nella biblioteca comunale.

Al fine di una migliore riuscita della valorizzazione dei beni culturali del territorio sono ammessi massimo due eventi organizzati, sotto la responsabilità dall'ente selezionato, al di fuori degli spazi della Biblioteca comunale.

Art. 3 Soggetti ammessi

I soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno sei mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS nelle sezioni Associazione di Promozione Sociale oppure Organizzazioni di Volontariato;

b) polizza assicurativa in corso di validità a favore dei volontari contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi, ex art. 18 D.lgs. 117/17;

c) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli art. 94 del D. Lgs. 36/2023 applicato alla presente procedura comparativa in quanto compatibile;

d) assenza di ipotesi di conflitto di interessi anche solo in via potenziale;

e) finalità statutarie che riportino le attività di interesse generale di cui all'art. 1 del presente bando;

In caso di partenariato con altre Organizzazioni di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale i requisiti sopra descritti devono essere posseduti da tutti i partners.

I requisiti sopra richiesti verranno verificati sulla base delle dichiarazioni rese in sede di domanda regolarmente sottoscritta e presentata nei termini previsti dal presente avviso.

Art. 4 Modalità e termine di presentazione delle domande

Ai fini della partecipazione al presente avviso, i soggetti interessati dovranno presentare:

1. Istanza di partecipazione, utilizzando il modello "allegato A domanda", resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell'ente. In caso di sola firma autografa dovrà essere allegata copia di un documenti di identità in corso di validità.

L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

a) iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS nelle sezioni Associazione di Promozione Sociale o Organizzazione di Volontariato e assenza di procedure di cancellazione in corso;

b) ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e a tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari, secondo quanto specificato dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;

c) assenza di ogni situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla selezione o di situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o di conflitto di interesse (art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023);

d) previsione statutaria che preveda la realizzazione di attività compatibili con quelle di cui al presente avviso;

e) adeguata esperienza maturata nello svolgimento di attività compatibili a quelle oggetto del presente avviso;

f) numero di volontari iscritti nell'apposito registro;

g) sintetica relazione illustrativa che esponga l'esperienza maturata nel settore oggetto di convenzione;

h) rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

i) osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy;

2. L'istanza dovrà essere corredata dalla proposta gestionale riferito alle attività oggetto del presente bando, redatta in conformità al modello "allegato B", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente che descriva come si intenda condurre e promuovere le attività di cui all'art. 2 dell'avviso, le risorse umane e strumentali destinate alle attività (volontari/dipendenti/prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio/collaboratori coinvolti e loro capacità tecnica e professionale e formazione). In caso di sola firma autografa dovrà essere allegata copia di un documenti di identità in corso di validità.

La domanda e la documentazione richiesta dovranno pervenire al Comune di Castellina in Chianti entro e non oltre il giorno **15/01/2026** tramite PEC comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it con oggetto:

"Avviso per la stipula di convenzione per lo svolgimento di attività culturale presso i locali Biblioteca Otello Terzani"

Nel caso in cui non fosse reperibile lo statuto sociale aggiornato presso il RUNTS, quale documento obbligatorio ai fini del presente procedimento, il soggetto facente domanda è obbligato, pena l'esclusione dal bando, ad allegare tale documento come indicato nella modulistica di riferimento.

La domanda può essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Castellina in Chianti in viale Rimembranza, 14 dal Lunedì al Venerdì feriali 09.00 - 12.00 con esclusione del 1 e 6 gennaio 2025.

Art. 5 Cause di esclusione

Determina esclusione dalla procedura:

a) la presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata all'art.4, oppure presentate oltre il termine previsto dal presente avviso;

b) l'assenza di firma sull'istanza di partecipazione (allegato A) o sulla proposta progettuale (allegato B);

c) il mancato possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.

Art. 6 criteri di valutazione

Le domande di partecipazione, una volta ammesse alla procedura sulla base dei requisiti dichiarati in sede dal legale rappresentante del soggetto proponente, verranno valutate dal Servizio Amministrativo ai sensi della D.G.C. n. 116 del 21/11/2025 sulla base dei seguenti criteri:

Criteri	Punteggio
Organizzazione del soggetto ammesso sulla base del numero di volontari impiegabili nell'attività di cui al presente avviso	Da 4 a 7 = 1 punto Da 8 a 10 = 3 punti Da 11 a 15 = 5 punti
Esperienza nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera f) e i) dell'art. 5 D.lgs 117/17	Da 1 a 2 anni = 1 punto Da 3 a 5 anni = 2 punti Oltre 5 anni = 3 punti
Modalità di impiego dei volontari nella gestione delle attività. Dovrà essere dimostrato l'impiego prevalente e attivo del volontariato	Da 0 a 5
Capacità tecniche, desumibili anche dai curricula dei volontari	Da 0 a 3
Quantità di partner APS / ODV	Un partner = 1 punto Due partners = 1,5 punti Oltre 3 partners = 2 punti
Qualità della proposta progettuale in riferimento alle finalità del presente avviso, al coinvolgimento della comunità locale, alla capacità di garantire maggior numero di eventi/attività presso i locali della biblioteca rivolti al pubblico, alla capacità di raccogliere informazioni finalizzate alla restituzione ex post dell'operato.	Da 0 a 6
Piano di comunicazione per la promozione delle attività e la loro restituzione pubblica	Da 0 a 5

La proposta gestionale dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 15 punti per essere considerato idoneo alla stipula della convenzione.

La graduatoria di merito potrà essere utilizza in caso di rinuncia o interruzione del soggetto selezionato.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo potrà richiedere chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nelle proposte che dovranno essere forniti entro massimo 5 giorni dalla richiesta.

Art. 7 - Avvertenze

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola domanda, purché in possesso dei requisiti richiesti e ritenuta congrua da parte dell'Amministrazione comunale sulla base del minimo punteggio raggiunto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non individuare alcun aggiudicatario ai fini della presente procedura ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, o laddove nessuna proposta presentata sia valutata idonea.

Art. 8 – Convenzione

Il soggetto selezionato sarà chiamato a stipulare apposita convenzione della durata di compresa dal giorno decorrente dalla data di stipula al 31 marzo 2026.

Nella convenzione saranno definite tutte le condizioni di svolgimento del rapporto di collaborazione nel rispetto dei principi del citato d.lgs. 117/2017 e del Regolamento Comunale D.C.C. n. 46/2023.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito della convenzione.

Art. 9 – Assicurazione e responsabilità

Il soggetto selezionato dovrà produrre entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della Determina di approvazione della graduatoria la documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del d.lgs. 117/2017) che prenderanno parte alle attività progettuali.

Il soggetto selezionato esonera espressamente il Comune di Castellina in Chianti da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente avviso. Esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che lo stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Art. 10 - Oneri e obblighi a carico del soggetto selezionato

1. Il soggetto selezionato si impegna a curare la completa gestione degli aspetti organizzativi e amministrativi del progetto, documentando l'attività svolta, con invio e messa a disposizione della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione.

2. Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli esiti del progetto predisposti dal soggetto selezionato rimarranno in esclusiva del Comune di Castellina in Chianti.

3. Il soggetto selezionato si impegna a partecipare a riunioni di coordinamento, monitoraggio e verifica con l'Amministrazione Comunale sulle attività oggetto di convenzione anche successiva alla conclusione del progetto in casto si renda necessario per motivi di rendiconto e/o restituzione pubblica dell'attività.

Art. 11 – Oneri a carico del Comune

L'Amministrazione Comunale di Castellina in Chianti eroga un contributo complessivo massimo di € 1.200,00 a titolo di rimborso spese dei costi effettivamente sostenuti e documentati per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione.

Il contributo è erogato a seguito di richiesta scritta e rendiconto delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990 e sulle forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore, approvato con D.C.C: 46/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 25 comma 6 del Regolamento sopra richiamato è precisato che la convenzione può prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Ai sensi del comma n. 7 dello stesso articolo le modalità di rendicontazione indicate nel Titolo II del regolamento con particolare riferimento all'art. 11 RENDICONTAZIONE.

Le spese eccedenti il rimborso massimo previsto restano a totale carico del soggetto selezionato.

Il Comune di Castellina in Chianti, al fine di valorizzare e sostenere le attività oggetto di convenzione, garantisce:

- accesso ai locali della Biblioteca comunale O. Terzani;

- eventuale messa a disposizione di ulteriori sale e locali comunali per la realizzazione di iniziative/incontri.

- eventuale supporto della direzione scientifica del Museo Archeologico del Chianti

Art. 12 - Spese ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione alla gestione e organizzazione delle attività oggetto di convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate dalla data di avvio o comunque susseguenti alla data di svolgimento delle attività.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- le spese di noleggio di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;

- le spese di pubblicità e promozione;

- compensi per relatori, conferenzieri, esperti, facilitatori etc.;

- spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri;

- polizza assicurativa volontari relativamente all'impiego dei volontari nell'ambito delle attività convenzionate;

- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento delle attività, da dettagliare e specificare.

L'Amministrazione comunale si riserva di predisporre appositi di rendicontazione al fine di facilitare la procedura.

È ammesso ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

2. L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo. Potranno essere rimborsate spese vive documentate sostenute dai volontari, esclusivamente nell'ambito delle attività in convenzione, sempre se tali tipologie di spese risultino deliberate dall'organo sociale competente dell'associazione e siano conformi alle spese di cui al comma1 del presente articolo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del D Lgs. 117/2017).

3. Non sono ritenute ammissibili:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;

- qualsiasi spesa considerata di investimento anche se connessa alla realizzazione del progetto.

Art. 13 Controlli

Il Comune di Castellina in Chianti si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e al corretto svolgimento delle attività oggetto della presente procedura.

Art. 14 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può, altresì, essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Castellina in Chianti si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione previa comunicazione in caso di:

- scioglimento dell'associazione;

- omessa presentazione della documentazione richiesta;

- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche al programma delle attività;

- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;

- mancata copertura assicurativa;

- grave danno all'immagine dell'Amministrazione comunale, determinato dall'OdV o APS contraente o suo partner, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Il soggetto selezionato potrà recedere anticipatamente con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 12 giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione comunale non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 15 – Pubblicazione

Copia del presente Avviso, compresi i relativi allegati, è pubblicata presso:

a) Albo Pretorio online del Comune di Castellina in Chianti;

b) sito Internet istituzionale all'indirizzo www.comune.castellina.si.it

Art. 16 – Informazioni

Per informazioni sulla presente procedura contattare:

Ufficio Segreteria 0577 742351

e-mail segreteria@comune.castellina.si.it

PEC comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it

Responsabile del procedimento:

Paolo Lorenzini in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Municipale e Affari Generali. Ai sensi della D.G.C. n. 116 del 21/11/2025 e del Decreto sindacale n. 13 del 16/12/2025 dal 01/01/2026 il Responsabile del Procedimento sarà il dott. Alessandro Borghi, resp. Servizio Amministrativo.

Art. 17 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, si informano i concorrenti che i dati personali, loro pertinenti, saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento dell'affidamento del servizio che dovesse instaurarsi.

I dati personali saranno conservati presso la sede comunale. Ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 nonché degli artt. 15 e seguenti del DPGR 2016/679. A tale riguardo, si fa presente che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castellina in Chianti, nella persona del Sindaco pro tempore, Sig. Giuseppe Stiaccini;

Il responsabile del trattamento dei dati è il sottoscritto Resp. Servizio Polizia Municipale e Affari Generali, Paolo Lorenzini. Ai sensi della D.G.C. n. 116 del 21/11/2025 e del Decreto sindacale n. 13 del 16/12/2025 dal 01/01/2026 il Responsabile del Procedimento sarà il dott. Alessandro Borghi, resp. Servizio Amministrativo.

Garante per la protezione dei dati è lo studio legale associato Corsinovi-Mammana con sede in Firenze nella persona dell'Avv. Flavio Corsinovi Responsabile della protezione dei dati: Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana Avv. Flavio Corsinovi

P.IVA: 07239730489

Stato: Italia

Provincia: Firenze

Comune: Firenze

CAP: 50126

Indirizzo: via Federico di Antiochia, 14

Telefono: 0559336858

Cellulare: 3334283650

E-mail: info@corsinovimammana.it

PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it

Responsabili del trattamento: Il Comune di Castellina in Chianti può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità.

Comune di Castellina in Chianti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la partecipazione al presente Avviso Pubblico.

Destinatari dei dati personali: I dati personali non pubblici per legge non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione: I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa dell'istante. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Diritti: Nella qualità di interessato/a, il concorrente ha diritto: - di accesso ai dati personali; - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; - di opporsi al trattamento; - di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento da parte del soggetto facente domanda (concorrente) comporterà l'esclusione dal presente Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie.

Art. 18 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Siena.

Allegati:

A. Allegato A domanda

B. Modello proposta gestionale

C. Schema di convenzione

d. Partenariato